

Repertorio n.

Repubblica Italiana

DiSCo

Ente regionale per il Diritto allo Studio ed alla Conoscenza

**Procedura aperta per la fornitura l'assistenza, la manutenzione e le attività di
installazione di un sistema iperconvergente a supporto della nuova
infrastruttura Citrix Virtual Apps and Desktops Service**

CIG 9134170B87

L'anno 2022, il giorno **** del mese di dicembre in Roma, nell'Ufficio
dell'Ufficiale Rogante di DiSCo - Ente regionale per il Diritto allo Studio e alla
Conoscenza, con sede in Roma, Via Cesare de Lollis 24B, innanzi a me, Dott.ssa
Angela Incagnoli, Ufficiale Rogante, giusta il decreto n. 1 del 15 luglio 2019, sono
personalmente comparsi, senza l'assistenza di testimoni, avendovi le parti
contraenti rinunciato in accordo con me a norma dell'art. 48 della vigente legge 16
febbraio 1913, n. 89 i signori:

-Paolo Cortesini, nato a Roma il 28 agosto 1962, domiciliato per la carica in Roma
- Via Cesare De Lollis, 24/b, il quale interviene al presente atto nella sua veste di
Direttore Generale di DiSCo C.F. 08123891007, (che in prosieguo sarà indicato
anche come Ente, Amministrazione, Ente appaltante o Appaltante), giusta delibera
del CDA n. 14 del 13/11/2019 ;

- il/la *****, nato/a a ***** il *****, domiciliato/a a ***** , che
interviene al presente atto nella sua qualità di ***** del ***** (che in
prosiguo sarà indicata come concessionario o aggiudicatario o prestatore di
servizi) con sede in ***** (CF e P. IVA *****) giusta procura del
*****.

I suddetti componenti, della cui identità io Ufficiale Rogante sono certo, sono qui convenuti al fine di stipulare il presente contratto in forma pubblica amministrativa.

PREMESSO

-con determinazione direttoriale n. ****del ***** l'Amministrazione ha indetto un'apposita una "Procedura aperta per la fornitura l'assistenza, la manutenzione e le attività di installazione di un sistema iperconvergente a supporto della nuova infrastruttura Citrix Virtual Apps and Desktops Service", da aggiudicarsi del criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4 lett. b, del D.Lgs 50/2016;

-che con determinazione direttoriale n. ***** del ***** 2022, l'Amministrazione ha aggiudicato definitivamente *****;

- con nota prot. ***** l'Amministrazione ha richiesto l'informativa antimafia tramite la Banca dati Nazionale Antimafia per la Soc.....

-che con richiesta telematica (prot.....) all'Autorità competente, l'Amministrazione ha effettuato positivamente la verifica in tempo reale in ordine alla regolarità contributiva (DURC) nei confronti dell'aggiudicataria (certificazione agli atti presso l'Ufficio Gare e Contratti);

-che, l'Amministrazione ha effettuato positivamente la verifica in ordine alla regolarità fiscale (istanza del) nei confronti dell'aggiudicataria (certificazione agli atti presso l'Ufficio Gare e Contratti);

- che l'Amministrazione ha effettuato positivamente la verifica in ordine alle annotazioni sugli operatori economici dell'ANAC (istanza del) nei confronti dell'aggiudicataria (certificazione agli atti presso l'Ufficio Gare e Contratti);

-che l'aggiudicataria ha prodotto alla Stazione appaltante tutta la documentazione

richiesta dall'Amministrazione con la nota prot. n.;

-che l'appaltatore ha costituito ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs.n. 50 del 2016 e

smi, la cauzione definitiva di cui al Capitolato d'Oneri mediante polizza

fidejussoria n.rilasciata da per la somma €

.....;

- che l'appaltatore ha costituito le polizze per la copertura assicurativa contro i

rischi i cui estremi ed importi sono:.....

-che ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D. Lgs. n. 50 del 2016 e smi come di

seguito indicato: "Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico

notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per

ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale

rogante della Stazione appaltante";

-che l'art. 32 comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi 12 prevede espressamente

che: "Il contratto è sottoposto alla condizione sospensiva dell'esito positivo

dell'eventuale approvazione e degli altri controlli previsti dalle norme proprie delle

stazioni appaltanti";

Ciò premesso, fra le parti come sopra costituite, con la presente scrittura da valere

quale atto in forma pubblica amministrativa elettronica a tutti gli effetti di legge,

mentre confermano e ratificano la precedente narrativa, che si richiama a far parte

integrante e sostanziale del presente atto, si conviene e si

stipula quanto segue:

Art. 1-Finalità e oggetto dell'appalto

La presente gara ha per oggetto l'individuazione di un operatore economico la

realizzazione di una nuova infrastruttura interamente dedicata alla distribuzione

sicura di Virtual Apps and Desktops basata sulle seguenti tecnologie:

•Cisco- per le componenti di networking

•Nutanix- come suite di iperconvergenza nella soluzione proprietaria Acropolis

•Citrix- come soluzione di provisioning di applicazioni e desktop virtuali e componenti Citrix ADC (Netscaler)

•Microsoft- per il licensing di sistemi operativi Client e Server virtuali

L'ambiente dovrà supportare l'erogazione di 200 (duecento) sessioni utente di cui 185 (centoottantacinque) erogate in modalità many-to-one e 15 (quindici) erogate in modalità one-to-one.

Art. 2-Valore e durata dell'appalto

Il valore dell'appalto, a seguito dell'offerta prodotta in fase di gara, ammonta a € ***** , IVA esclusa..

Il contratto prevede la fase di installazione e la fornitura dei servizi che dovrà essere ultimata entro 60 gg (sessanta) giorni decorrenti dalla stipula del contratto, e comprende, inoltre, il servizio di assistenza e manutenzione in garanzia per la durata di 36 mesi decorrenti dalla data della certificazione della verifica di conformità.

Il prezzo offerto dalla aggiudicataria si intende fisso ed invariabile per tutta la durata del servizio e comprensivo di ogni e qualsiasi spesa aggiuntiva, esclusa IVA. E' pertanto sottointeso che l'appaltatore è adeguatamente edotto sugli elementi da considerare per formulare l'offerta più conveniente per l'aggiudicazione dell'appalto, considerato che il concorrente formula l'offerta in base a calcoli di propria convenienza e con rinuncia, sin da ora, ad ogni pretesa o rivalsa economica aggiuntiva rispetto al prezzo contrattualmente stabilito al momento dell'affidamento.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo

strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per

l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice.

In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del

contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

Ai sensi dell'art.106, comma 12, del D.lgs 50/2016 smi, la stazione appaltante,

qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione

delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può

imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto

originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del

contratto.

Al presente appalto si applicano le clausole di revisione dei prezzi previste

dall'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto legislativo 18

aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo

del medesimo comma 1.

Art. 3-Modalità di fornitura dei prodotti

Gli apparati, oggetto della fornitura, dovranno essere prodotti originali recanti il

marchio del produttore, non contraffatti ed idonei allo scopo.

Tutte le componenti hardware e software che compongono la soluzione dovranno

essere nuovi, racchiusi nel loro packaging originale, e dovranno essere acquistati e

licenziati dal fornitore attraverso un canale ufficialmente autorizzato dal produttore

medesimo, e da quest'ultimo segnatamente per l'amministrazione, che dovrà

risultare essere la prima acquirente dei prodotti e la prima licenziataria di qualsiasi

copia del software, compreso quello incluso negli apparati.

L'aggiudicatario non potrà fornire inoltre materiali di provenienza illegale, prodotti

usati o rigenerati.

L'aggiudicatario dovrà impegnarsi a fornire licenze software originali rilasciate per l'amministrazione ed idonee allo scopo.

Art. 4-Lavori di installazione e pulizie a conclusione della fornitura

La disponibilità della fornitura e di quanto altro dovrà essere assicurata entro il termine massimo di 60 (sessanta) giorni solari e tale termine decorrerà dalla sottoscrizione del contratto. La consegna della fornitura avverrà a cura, spese e rischio della Ditta affidataria.

Ogni e qualsiasi onere relativo al trasporto, facchinaggio, assemblaggio, posa in opera, smaltimento del materiale di imballaggio, etc. nei locali che sono qui di seguito indicati, rimangono a totale carico della Ditta fornitrice.

La Ditta dovrà prendere tutte le precauzioni necessarie affinché il materiale – oggetto della fornitura – non subisca danni durante il trasporto ed è obbligata a sostituire – a suo totale carico – il materiale che dovesse pervenire danneggiato e/o difettoso. Nessun risarcimento potrà, pertanto, essere preteso per la merce smarrita, deteriorata o resa inservibile durante il trasporto.

La consegna sarà effettuata a cura e spese del fornitore, secondo un calendario da concordare con l'Amministrazione, nei luoghi e nei locali oggetto dell'appalto.

Il servizio di consegna e montaggio è compreso nel costo della fornitura e si intende comprensivo di ogni onere relativo a: imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna "al piano", montaggio, allontanamento e trasporto a pubbliche discariche dei materiali di risulta e degli imballaggi.

Tutte le attività di messa in opera dei prodotti oggetto della fornitura dovranno essere effettuate con ordine e con le necessarie precauzioni in modo da non danneggiare alcunché (pavimenti, altri arredi, porte e stipiti, murature e

tinteggiature, ecc.) e da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro. La

Ditta aggiudicataria è tenuta ad apprestare anche tutte le opere necessarie ad evitare qualsiasi infortunio o danno anche nei confronti di terzi.

Alla fine del montaggio delle attrezzature, tutti i locali dovranno essere perfettamente puliti con la rimozione di tutti i residui di lavorazione. Tutti gli imballi e i rifiuti di lavorazione dovranno essere correttamente smaltiti a cura e onere dell'impresa aggiudicataria.

Tutti gli apparati, sia hardware che software, oggetto della fornitura dovranno essere adeguatamente installati, al fine di risultare perfettamente completi e funzionanti.

È onere della Ditta Aggiudicataria assicurare la completa fruibilità della fornitura, in ogni sua parte, anche per quanto non risulti espressamente specificato ed illustrato nella documentazione di gara e quindi comprendendo ogni altra posa in opera e/o fornitura eventualmente occorrente.

Qualora i materiali adoperati, anche se forniti in opera, non presentino i requisiti richiesti, ne sarà ordinata la sostituzione e la Ditta Aggiudicataria, per effettuare tali sostituzioni, non avrà diritto a proroghe del termine di consegna.

Le verifiche ed i controlli effettuati dalla Stazione Appaltante non esimono la Ditta Aggiudicataria da responsabilità e da qualsiasi altra conseguenza derivante dalle risultanze della verifica di conformità finale.

Art. 5-Verifica di conformità

Al presente appalto si applica la disciplina sulla verifica di conformità delle prestazioni ai sensi e con le modalità previste dall'art. 102 del D. lgs. n. 50/2016 e smi.

La verifica di conformità delle attrezzature di cui alla presente fornitura, sarà

effettuato entro 30 (trenta) giorni lavorativi dal completamento della stessa e certificato con apposito verbale.

La verifica di conformità consisterà nell'accertamento finale della corretta esecuzione contrattuale e di attestazione della conformità dell'esecuzione a quanto richiesto. I risultati della verifica potranno avere esito:

a. Positivo e, quindi, di accettazione dei prodotti;

b. Negativo e, quindi, di rifiuto dei prodotti, con invito alla offerente a ritirarli e a riconsegnarne di nuovi e conformi alle richieste contrattuali;

c. Rivedibilità, ovvero di verifica di vizi di modesta entità, tali da essere eliminati dalla offerente, con successiva nuova sottoposizione a collaudo, sempre entro dieci giorni dalla data del primo.

In caso di esito negativo non sarà inoltre possibile fissare una verifica successiva prima che siano trascorsi 7 giorni da quella precedente.

L'esito favorevole, pertanto, non esonera il Fornitore da vizi o difetti non riscontrati durante le operazioni di collaudo.

Qualora nell'accertamento, risultasse la necessità di provvedere alla sostituzione parziale o totale della merce pervenuta danneggiata e/o resa inservibile durante il trasporto, il Fornitore dovrà effettuare la sostituzione del materiale, nel più breve tempo possibile; tale periodo verrà considerato – agli effetti di eventuali ritardi – come tempo impiegato per la fornitura.

Art. 6-Garanzia

Il fornitore dovrà assicurare la garanzia dei prodotti oggetto della fornitura per un periodo per il periodo indicato nelle caratteristiche tecniche. La garanzia decorrerà dalla data della certificazione della verifica di conformità. Il servizio di garanzia comprende la prestazione della mano d'opera ed ogni attività necessaria a garantire

il ripristino del perfetto funzionamento di ogni singola attrezzatura. L'intervento in garanzia, atti a garantire la funzionalità del prodotto, dovranno essere effettuati entro cinque giorni lavorativi successivi alla data di richiesta dell'intervento tramite gli appositi portali dei vendor.

L'aggiudicataria provvederà a creare, ove richiesto, gli account per il personale tecnico di DISCo per le aperture dei ticket di manutenzione o malfunzionamento di tutte le parti che compongono l'oggetto della fornitura

Nulla dovrà essere addebitato per gli interventi sopra descritti, compresi i costi di viaggio, percorrenza chilometrica ed ore di viaggio del tecnico con relative trasferte, parti sostitutive, etc.

Dalla data di regolare collaudo della sede, l'Impresa aggiudicataria deve fornire garanzia con la quale assicura il buon funzionamento di tutte le apparecchiature fornite, assumendo l'obbligo di fornire la nuova parte o di ripararla, senza alcun ulteriore addebito per l'Amministrazione, salvo che l'impresa aggiudicataria non provi che il guasto o malfunzionamento derivi da modifiche alle quali non abbia acconsentito.

Art. 7-Servizio di assistenza e manutenzione in garanzia

Il servizio di manutenzione e di assistenza in garanzia decorre dalla data di collaudo. La tipologia di garanzia richiesta dovrà comprendere:

- Spedizione dell'apparato sostitutivo presso la sede indicata dall'Amministrazione;
- Reperibilità servizio assistenza del Produttore h 24;
- Possibilità di Update nel corso del periodo di garanzia delle piattaforme software alle versioni più aggiornate;
- Possibilità di scaricare le patch per la risoluzione di problematiche

software per tutta la durata della garanzia

L'eventuale sostituzione dell'apparato guasto e la messa in funzione della componente sostituita saranno in carico al personale qualificato dell'Amministrazione.

Art. 8-Personale

Il Fornitore dovrà garantire che gli interventi di installazione di software, hardware e cablaggi saranno effettuati impiegando esclusivamente personale qualificato con Tecnico Specializzato.

Il Fornitore dovrà garantire che gli interventi di installazione di software e hardware saranno effettuati impiegando esclusivamente personale qualificato e che tale personale opererà nel rispetto delle norme antinfortunistiche in materia.

Laddove previsto l'Amministrazione verificherà il Documento della Regolarità Contributiva (DURC), nonché la certificazione antimafia.

Il Fornitore contraente si impegnerà inoltre a far rispettare al proprio personale le norme comportamentali più consone alla permanenza in una sede dell'Amministrazione e quelle di sicurezza in vigore all'interno dell'Amministrazione stessa.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere ed ottenere, a proprio insindacabile giudizio, la sostituzione del personale che abbia violato dette norme comportamentali e di sicurezza.

Art. 9-Emissione fatture e pagamenti

L'operatore dovrà emettere le proprie fatture intestate a DiSCo - Via Cesare de Lollis, 24/15- 00185 Roma. Il pagamento del corrispettivo verrà liquidato a corpo entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura. Su ciascuna fattura dovranno essere riportati i seguenti dati:

a) gli estremi dell'affidamento;

b) l'indicazione dell'importo della prestazione;

c) il n. del CIG;

d) gli estremi dell'impegno di spesa su cui dovrà gravare l'importo fatturato (comunicazione che sarà effettuata da parte di DiSCo);

Così come previsto dall' art. 113 bis comma 2 del Dlgs 50/2016 e smi, all'esito positivo della verifica di conformità, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dalla stessa, il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore; il relativo pagamento è effettuato nel termine di trenta giorni decorrenti dal suddetto esito positivo della verifica di conformità, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Le fatture dovranno essere spedite in forma elettronica, pertanto, l'Amministrazione non potrà più accettare fatture in forma cartacea.

Si precisa che il mancato adeguamento da parte dell'aggiudicataria alla normativa relativa alla fatturazione elettronica impedirà l'Amministrazione di regolare il dovuto. Pertanto non saranno riconosciuti interesse di mora per ritardati pagamenti dovuti alla mancata emissione di fattura elettronica.

Al fine di consentire il corretto indirizzamento delle fatture elettroniche, si consiglia di consultare il sito www.indicepa.gov.it (digitando l'Ente appaltante).

Per le modalità operative, si rinvia al sito internet: www.fatturapa.gov.it che

contiene una valida trattazione del sistema di fatturazione elettronica in esame.

L'Amministrazione, verificata la correttezza dei dati, liquiderà la somma indicata in fattura.

Il pagamento avverrà nei termini previsti dalla vigente normativa.

Il pagamento sarà effettuato a mezzo di bonifico bancario sul conto dedicato comunicato dall'appaltatore ex art. 3, comma 7 della L. 13 agosto 2010, n. 136.

Sulle somme potrebbero essere operate decurtazioni per gli importi eventualmente dovuti all'Amministrazione a titolo di penale ex art. 8 del presente Capitolato.

Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compresi i ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l'appaltatore potrà sospendere la prestazione qualora l'appaltatore si rendesse inadempiente a tale obbligo, l'Amministrazione potrà risolvere di diritto il contratto.

Il pagamento dei corrispettivi è subordinato peraltro all'acquisizione della documentazione relativa alla regolarità contributiva (DURC).

A pena di nullità assoluta, l'appaltatore si impegna ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 ed alle ulteriori conseguenze previste dalla medesima normativa.

Saranno soggetti alle norme sulla tracciabilità di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 non solo l'appaltatore, ma anche i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati al servizio di cui si tratta. Per la definizione di "filiera" e per tutti gli adempimenti connessi alla L. 13 agosto 2010, n. 136, si rinvia alla Determinazione dell'AVCP n. 4 del 7 luglio 2011 e alla successiva normativa in materia.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del governo della provincia di Roma della

notizia dell'inadempimento della propria controparte

(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'Amministrazione provvede d'ufficio alla verifica del versamento da parte dell'Appaltatore dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti (DURC) e ad ogni altro adempimento necessario, prodromico al pagamento secondo la vigente normativa.

Il pagamento della fattura è subordinato agli accertamenti di cui all'art. 48 bis del DPR 29 settembre 1973, n. 602 ed ai suoi provvedimenti attuativi.

Le parti, al momento della stipulazione del contratto, potranno pattuire in modo espresso un termine per il pagamento superiore a 30 gg. ed in ogni caso non superiore a 60 gg. in conformità al D. Lgs. 192 del 2012.

Ulteriori obblighi dell'appaltatore

L'Appaltatore è obbligato, nell'esecuzione dei servizi ordinati, ad osservare tutte le vigenti Leggi, Norme e Regolamenti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, di prevenzione infortuni, igiene del lavoro, prevenzione incendi e tutela dell'ambiente ed a farle rispettare ai propri dipendenti ed agli eventuali subappaltatori.

Art. 10-Obblighi dell'operatore, relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni.

In conformità con quanto disposto dall'articolo 3, comma 8, della L. n. 136 del 2010 e successive modifiche e integrazioni, l'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio

territoriale del Governo della provincia di Roma, della notizia dell'inadempimento

della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Fatti salvi gli obblighi di cui al comma 2, l'appaltatore in conformità con quanto disposto dall'articolo 3, comma 9, della L. n. 136 del 2010 e successive modifiche

e integrazioni, si impegna ad inserire nei contratti da esso sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese, un'apposita clausola con

la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge medesima. L'omesso inserimento di detta clausola, comporta la

nullità assoluta dei contratti sottoscritti tra l'appaltatore e gli altri soggetti di cui al presente comma. Al fine, in conformità con quanto disposto nella Det. n° 4 del 7

luglio 2011, dell'AVCP e allo scopo di consentire all'Amministrazione di assolvere all'obbligo di verifica delle clausole contrattuali, sancito dal citato art. 3,

comma 9, i soggetti tenuti al rispetto delle regole di tracciabilità, tramite un legale rappresentante o soggetto munito di apposita procura, devono inviare

all'Amministrazione stessa, copia di tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori,

ai servizi e alle forniture. La comunicazione può anche avvenire per estratto mediante l'invio della singola clausola di tracciabilità ed idonea evidenza

dell'avvenuta sottoscrizione; si ritiene altresì ammissibile assolvere all'onere di comunicazione mediante l'invio di dichiarazioni sostitutive sottoscritte, secondo le

formalità di legge, con le quali le parti danno atto, dettagliandoli, dell'avvenuta assunzione degli obblighi di tracciabilità. Restano, tuttavia, fermi gli idonei

controlli a campione sulle dichiarazioni rese.

In coerenza con quanto disposto dall'articolo 3, comma 9-bis, della L. n. 136 del

2010 e successive modifiche e integrazioni, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, conseguenti alle obbligazioni assunte, ai sensi del presente articolo, tra l'appaltatore subappaltatori e/o subcontraenti della filiera delle imprese, costituisce causa di risoluzione del Contratto. In tale ultima ipotesi, salve diverse ed ulteriori sanzioni previste dalla vigente normativa e salva restando la risarcibilità del danno, l'amministrazione incamera la cauzione costituita ai sensi dell'articolo 103 del Decreto legislativo n. 50 del 2016 e successive modifiche e integrazioni.

L'appaltatore si impegna altresì al rispetto delle clausole relative alla tracciabilità dei flussi finanziari, anche qualora, nel corso dell'esecuzione del presente Contratto, dovessero cambiare i contraenti della «filiera delle imprese», di cui al presente articolo.

Art. 11-Penalità

L'Appaltatore deve garantire l'esatta e puntuale esecuzione del servizio, che deve essere effettuato secondo i tempi e le modalità previste dal presente Capitolato.

Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dall'Appaltatore, le penali da applicare saranno discrezionalmente stabilite dal responsabile del procedimento, in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale comunque complessivamente non superiore al dieci per cento, in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo e discrezionalmente quantificate dall'Amministrazione.

PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE DELL'INADEMPIMENTO ED APPLICAZIONE DELLE PENALI

La procedura di contestazione delle penali sopra esposte, nonché la percentuale

massima applicabile di ciascuna delle penali sopra indicate e le conseguenze

derivanti dall'applicazione di penali fino a detta percentuale massima, sono di

seguito specificate:

- Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle

penali stabilite, dovranno essere contestati all'Appaltatore per iscritto dall'

Amministrazione;

- L'Appaltatore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni,

supportate da una chiara ed esauriente documentazione, all'Amministrazione

medesima nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della

contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano

all'Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute

tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a

giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate all'Appaltatore le penali

stabilite a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

Nel caso di applicazione di penali, l'Amministrazione potrà compensare i crediti

derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto all'Appaltatore a

qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto,

avvalersi della cauzione, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o

procedimento giudiziario.

Art. 12-Risoluzione del contratto

Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell'articolo 107 e 108 del Codice

dei contratti pubblici la Stazione Appaltante può risolvere un contratto pubblico

durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono

soddisfatte:

- l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una

delle situazioni di cui all'articolo 80, comma i del Codice e avrebbe dovuto pertanto

essere escluso dalla procedura di appalto;

- l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente codice.

Le stazioni appaltanti devono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di efficacia dello stesso qualora:

a) nei confronti dell'Impresa appaltatrice sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

b) nei confronti dell'Impresa appaltatrice sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice.

Quando il direttore dell'esecuzione del contratto, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'Impresa appaltatrice, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'Impresa appaltatrice. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'Impresa appaltatrice, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni,

ovvero scaduto il termine senza che l'Impresa appaltatrice abbia risposto, la

Stazione Appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.

Qualora, al di fuori di quanto previsto sopra, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'Impresa appaltatrice rispetto alle previsioni del contratto, il responsabile unico dell'esecuzione del contratto gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'Impresa appaltatrice deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'Impresa appaltatrice, qualora l'inadempimento permanga, la Stazione Appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

Nel caso di risoluzione del contratto l'Impresa appaltatrice ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Non sarà necessaria alcuna preventiva contestazione ed il contratto si risolverà di diritto nelle seguenti ipotesi:

- casi di false dichiarazioni nel fornire le informazioni alla Stazione Appaltante;
- applicazione di un numero superiore a 3 penalità;
- violazione di obblighi attinenti al contratto configuranti un illecito penalmente perseguibile;
- cessione anche parziale del contratto;
- frode nel redigere i documenti contabili o mancanza degli stessi;
- annullamento in ambito giurisdizionale del presente affidamento;
- sopravvenuta condanna definitiva del Legale Rappresentante della Ditta appaltatrice;

-mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di

30 giorni dal ricevimento della richiesta da parte della Stazione Appaltante;

-perdita dei requisiti (generali e speciali) previsti ai fini della partecipazione alla gara e di quanto dichiarato in sede di gara;

-utilizzo dei dati personali in violazione a quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003;

-inosservanza delle prescrizioni, anche di natura economica, rispetto al preventivo prodotto;

-inosservanza del codice di comportamento dei dipendenti di DiSCo (pubblicato sul sito del committente);

-nei casi in cui le transazioni economiche sono state eseguite senza avvalersi di istituti di credito o della società Poste italiane spa;

-verificarsi delle clausole risolutive di cui al Legge n. 120/2020: mancato rispetto dei termini, mancata tempestiva stipula del contratto e/o tardivo avvio dell'esecuzione del contratto, imputabile all'operatore economico.

In tali ipotesi, il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione della Stazione Appaltante, espressa a mezzo lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva, con conseguente perdita della cauzione da parte della società appaltatrice e fatta salva ogni richiesta di risarcimento danno, avanzata per le spese di maggior onere derivanti dalla necessità di affidare il servizio ad un altro operatore economico.

La Stazione Appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'Impresa appaltatrice con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per

taluno dei delitti di cui agli artt. 317 cp, 318 cp, 319 cp, 310 bis cp, 319 ter cp, 319

quater cp, 320 cp, 322 cp, 322 bis cp, 346 bis co, 353 cp, 353 bis cp.

Art. 13-Cessione del contratto

Il contratto non può essere ceduto pena la nullità (si veda l'art. 105, comma i del Codice dei contratti).

Art. 14-Recesso

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni eseguite oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguite.

Il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei servizi/prestazioni eseguite.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i servizi e verifica la regolarità degli stessi.

Art. 15-Recesso dal contratto da parte dell'affidatario

Il recesso dal contratto da parte dell'aggiudicatario comporterà l'incameramento della cauzione definitiva fatti salvi i danni e le spese.

Art. 16-Clausola di salvaguardia

Per tutto quanto non previsto dal presente Capitolato, il professionista si impegna a mantenere un atteggiamento collaborativo con l'Amministrazione al fine di eseguire il servizio con la massima efficienza e diligenza nel rispetto della particolarità dello stesso.

Art. 17-Responsabile unico del procedimento

Il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Leonardo Farnesi.

Art. 18-Stipula del contratto e spese relative

L'Impresa affidataria del servizio è tenuta alla stipulazione del contratto in forma pubblica amministrativa elettronica, nel termine che verrà previamente indicato dall'Amministrazione.

Sono a carico dell'aggiudicataria, tutte le spese contrattuali oltre che le eventuali spese conseguenti alla svincolo della cauzione e tutte le tasse ed imposte presenti e future inerenti all'appalto.

Art. 19-Trattamento dei dati personali

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal capitolato.

Art. 20-Foro competente

Per tutte le eventuali controversie che dovessero sorgere per l'affidamento o durante l'esecuzione del servizio e/o relative al contratto, sarà competente il Foro di Roma.

Art. 21-Clausola compromissoria

Il presente capitolato non contiene la clausola compromissoria di cui all'art. 209 del Codice dei Contratti pubblici recante disposizioni in materia di arbitrato.

Art. 22-Norme di rinvio

Per quanto non espressamente atteso nel presente contratto si fa riferimento alle norme previste dal Codice Civile in quanto applicabili, alle norme del Codice dei Contratti Pubblici in quanto richiamate, al Capitolato d'Oneri, alla ulteriore normativa che disciplina i contratti pubblici in quanto applicabile ed a tutta la

normativa speciale di settore e al Decreto del Presidente della Repubblica 28

dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”.

La medesima Impresa appaltatrice si obbliga altresì al rispetto di ogni norma di legge che dovesse intervenire successivamente alla stipula del presente contratto di appalto, senza pretendere e richiedere alcun onere in relazione agli adempimenti aggiuntivi che la legge potrebbe prevedere.

Per DiSCo

Per il

Il Direttore Generale

Il

dott. Paolo Cortesini

(Dichiarazione relativa all'approvazione specifica ai sensi dell'art. 1341, comma 2 del codice civile)

L'Aggiudicatario dichiara di riconoscere e di approvare, ai sensi e per gli effetti degli art. 1341, comma 2 del Codice Civile, tutte le condizioni, nessuna esclusa, indicate nei seguenti articoli del presente contratto: L'Aggiudicatario dichiara di riconoscere e di approvare, ai sensi e per gli effetti degli art. 1341, comma 2 del Codice Civile, tutte le condizioni, nessuna esclusa, indicate nei seguenti articoli del presente contratto: art. 20 Foro competente; art. 21 Clausola compromissoria.

Per DiSCo

Per il

Il Direttore Generale

Il

dott. Paolo Cortesini

Le parti, espressamente e d'accordo fra loro, esonerano me Ufficiale Rogante, dalla lettura degli allegati al presente atto, dichiarando di averne esatta conoscenza.

E richiesto, io Ufficiale Rogante di DiSCo ho ricevuto questo atto, redatto da me e da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su pagine a video

composto da n. ***** pagine sin qui, letto alle parti che, dispensandomi dalla

lettura degli allegati, a mia richiesta, l'hanno dichiarato conforme alle loro volontà

ed in segno di accettazione lo sottoscrivono in mia presenza mediante apposizione

di firma digitale la cui validità è stata da me verificata come segue:

- dott. Paolo Cortesini Direttore Generale di DiSCo con firma digitale
relasciata da ArubaPec S.p.a. Accertata mediante sistema DiKe, con
validità dal 28/11/2019 al 27/11/2022.

- ***** di *****mati con firma digitale rilasciata da
accertata mediante sistema ***** , con validità dal ***** al *****.

Il presente atto viene sottoscritto da me, Ufficiale Rogante, mediante valida firma
digitale, ai sensi della normativa citata e dell'art. 1 comma 1, lettera s) del D.lgs.
82/2005 e successive modificazioni.

Letto, approvato e sottoscritto dalle parti.

Per DiSCo

Per il

Il Direttore Generale

Il

dott. Paolo Cortesini

L'Ufficiale Rogante

Dott.ssa Angela Incagnoli